

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 16 dicembre 2008, causa T-335/07, Mergel e a./UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2007, che ha rigettato il ricorso contro la decisione dell'esaminatore che ha negato la registrazione del marchio denominativo comunitario «Patentconsult» per prodotti e servizi delle classi 35, 41 e 42 — Carattere distintivo di un marchio formato esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *I sigg. Mergel, Kampfenkel, Bill e Herden sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 90 del 18.4.2009.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 18 marzo 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-282/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) — Diniego di registrazione — Valutazione complessiva rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi nella domanda di registrazione — Prodotti e servizi che rientrano in gruppi omogenei — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile]

(2010/C 148/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (rappresentanti: P. Greffe e L. Paudrat, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, CFCMCEE/UAMI, con cui quest'ultimo ha respinto i ricorsi proposti dalla ricorrente avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 luglio e 12 settembre 2007, recanti rigetto dei suoi ricorsi contro il diniego da parte dell'esaminatore di registrare come marchi i segni denominativi PAYWEB CARD e P@YWEB CARD per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Necessità di un esame separato di ciascuno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 7, n. 1, di tale regolamento — Esigenza di una motivazione del diniego di registrazione con riferimento a ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione — Prodotti e servizi costituenti gruppi omogenei

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 dicembre 2009 — Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof/E e F

(Causa C-550/09)

(2010/C 148/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof

Convenuti: E e F

Questioni pregiudiziali

- 1) Se — eventualmente tenendo conto del procedimento modificato a seguito della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE ⁽¹⁾ — l'inserimento in un elenco, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580 ⁽²⁾, di un'organizzazione che non ha impugnato le decisioni che la riguardano sia da considerare efficace fin dall'inizio anche qualora l'inserimento sia avvenuto nonostante una violazione di elementari garanzie processuali.
- 2) Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell'elenco di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento, la partecipazione ad una sovvenzione siffatta o la partecipazione ad azioni finalizzate all'elusione dell'art. 2 del regolamento può riscontrarsi anche qualora il soggetto conferente sia esso stesso membro di tale persona giuridica, gruppo o entità.
- 3) Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell'elenco di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento, la partecipazione ad una sovvenzione siffatta o la partecipazione ad azioni finalizzate all'elusione dell'art. 2 del regolamento può riscontrarsi anche qualora il valore patrimoniale da conferire si trovi già (anche indirettamente) nella disponibilità della persona giuridica, gruppo o entità.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 da France Télécom SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) pronunciata il 30 novembre 2009, nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05, Repubblica francese e France Télécom/Commissione

(Causa C-81/10 P)

(2010/C 148/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA (rappresentanti: S. Hautbourg, L. Olza Moreno, L. Godfroid e M. van der Woude, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese

Conclusioni

- annullare la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente nel merito conformemente all'art. 61 dello Statuto della Corte e accogliere le conclusioni depositate dalla France Télécom in primo grado;
- in subordine rinviare la causa al Tribunale, e
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, la France Télécom deduce la violazione della nozione di aiuti di Stato da parte del Tribunale laddove questi accetta una siffatta qualifica nella specie mentre dall'altro lato riconosce che l'esistenza o meno di un eventuale vantaggio non dipendeva nella presente fattispecie dalle caratteristiche proprie del regime di cui trattasi, ma da fattori esterni al regime stesso, i cui effetti hanno potuto essere stati constatati solo ex post. Il Tribunale avrebbe così violato la natura stessa del sistema del previo controllo degli aiuti di Stato previsto dagli artt. 107 e 108 del TFUE, un sistema ex ante fondato su un'analisi obiettiva delle caratteristiche proprie dei regimi sulla base di una previa notifica delle autorità nazionali.